



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente

2) dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice

3) dott. Antonio Cirma Giudice relatore

nel procedimento di reclamo, iscritto al numero 8555/2022 del Ruolo

Generale degli Affari Civili Contenziosi, instaurato da:

(C.F. indicato:

rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianiello (C.F. giusta procura rilasciata dalla Sig.ra Antonella Tizzano (C.F.: - procuratrice della Sig.ra in forza di procura generale del 06.12.2021 per notar Vincenzo Calderini, rep.n. 16051, racc. n. 11590 - domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

reclamante

contro

ELEVATORS' SERVICE S.r.l. (P.IVA indicata: 00299810655), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 5030/2018, dagli Avv.ti Francesco Armano (C.F. ed Anna Armano (C.F. domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del

Tribunale di Napoli Nord;

reclamata

avverso l'ordinanza resa in data 31.07.2022 dal giudice dell'esecuzione nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al Ruolo Generale Esecuzioni con il n. 336/2021;

sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza dell'11.09.2019; letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed udito il relatore;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 13.08.2022, ha tempestivamente proposto reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 31.07.2022 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 336/2021 del Ruolo Generale Esecuzioni, lmentando l'erroneità del provvedimento per non aver considerato che la compensazione fatta valere nei confronti del Condominio Palazzo fatta valere motivo di estinzione Europa come dell'obbligazione della creditrice, ma per dimostrare l'assenza di morosità e, quindi, per invocare il beneficum excussionis nei confronti della creditrice del Condominio.

Si è costituita la Elevators' Service s.r.l., chiedendo il rigetto del reclamo.

2. Appare opportuna una breve ricostruzione dei fatti.

La Elevators' Service s.r.l. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5080/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 3.12.2018, contro il Condominio Palazzo Europa per Euro 68.662,83.

imato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca4d710b66d9970 IDA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e19e5065e0ef6cf ilmato Da: CIRMA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6b57821e9898eb9

A seguito della consegna dell'elenco dei condomini morosi da parte dell'amministratore, la ha intimato precetto alla signora

il cui nominativo era riportato in detto elenco, per la somma di Euro 12.257,81 e, successivamente, ha intrapreso pignoramento immobiliare nei suoi confronti.

La signora ha proposto opposizione innanzi al GE, deducendo di non essere morosa perché il suo debito nei confronti del Condominio si era estinto per compensazione con il proprio credito derivante dalla penale per il ritardo prevista dall'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 17.04.2015 nel proc. R.G. n. 4745/2014.

In relazione al credito maturato, la signora aveva notificato 11.07.2017 al Condominio precetto avverso il quale è stata proposta opposizione, rigettata con sentenza n. 2368/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 12.09.2019 e passata in giudicato.

Inoltre, la signora ha presentato innanzi al Tribunale di Napoli Nord ricorso ex art. 702 bis per veder dichiarata la compensazione del proprio credito nei confronti del Condominio fino alla concorrenza del debito nei confronti della Elevators' Service s.r.l.

3. Ciò premesso, è evidente come la compensazione del proprio credito con il credito vantato dal Condominio nei suoi confronti sia stato fatto valere dalla signora non come fatto estintivo del credito della

Elevators' Service s.r.l., bensì al fine di dimostrare di non essere morosa nei confronti del Condominio e di poter, in ragione di ciò, invocare il *beneficium excussionis* previsto dall'art. 63 disp. att. c.p.c. Come noto, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali oggettivi

imato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca4d710b66d9970 IDA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e19e5065e0ef6cf ilmato Da: CIRMA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6b57821e9898eb9

del credito opposto in compensazione legale: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Ricorrendo i predetti requisiti, il credito principale si estingue per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito (cfr. Cass. S.U. n. 23225 del 15/11/2016).

Nel caso di specie, dal momento che con la sentenza n. 2368/2019 si è accertato il ritardo nell'adempimento da parte del Condominio e la conseguente debenza del credito richiesto in forza della penale stabilita giudizialmente, appaiono sussistere i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. per la compensazione legale con il credito vantato dal Condominio nei confronti della signora per la quota conguagli anni 2014, 2017 e 2019, nonché per la quota piano di rientro

Poiché la signora non appare morosa nei confronti del Condominio, non appare sussistere, stante il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c., il diritto della Elevators' Service s.r.l. di agire nei suoi confronti se non dopo aver escusso infruttuosamente i condomini morosi.

Considerata la natura della cognizione che caratterizza la presente fase, si ritiene opportuno disporre la sospensione del procedimento di espropriazione, riservando gli ulteriori accertamenti al giudizio a cognizione piena.

- **4.** In definitiva, il reclamo va accolto..
- 5. Si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento atteso che la reclamata ha fatto legittimo affidamento sui dati risultanti dall'elenco consegnatogli dall'amministrare del

Firmato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca4d710b66d9970 Firmato Da: CIRMA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6b57821e9898eb91 IDA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e19e5065e0ef6cf Firmato Da: POLITANO

Condominio.

Quanto alle spese della fase davanti al giudice dell'esecuzione, la statuizione sulle stesse esula dalle competenze del Collegio in quanto il provvedimento relativo alle spese non è reclamabile, ma può essere ridiscusso nell'ambito del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 30300/2019).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto da contro la Elevators' Service s.r.l., iscritto al numero 8555/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in modifica dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 31.07.2022 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, sospende la procedura espropriativa immobiliare n. 336/2021 Registro Generale Esecuzioni Immobiliari;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento.

Così deciso in Aversa il 31.07.2022

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzziello

